

COMUNE DI BRONTE




IL FUNZIONARIO INCARICATO

28.1.1971

034

Arduy

REGOLAMENTO EDILIZIO




ing. Schiro

IL SINDACO

(Antonio V...)

A. V...



IL SEGRETARIO CAPO

[Signature]

COMUNE DI BRONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE, anche
su relazione del Messo,

CERTIFICA

che il presente è stato pubblicato ed
affisso all'albo pretorio del Comune

dal 6 - 2 - 71 al 21 - 2 - 71

Bronte, il 27 - 2 - 1971


IL SEGRETARIO COM.



[Signature]

T I T O L O I V

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE



CAPO I - Norme Generali

ART. 56 - CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

L'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale è disciplinata dal presente Regolamento edilizio e dal Programma di Fabbricazione costituito da :

n. 2 planimetrie in scala 1/4.000 riportanti le zone dove è consentita la fabbricazione;

- norme generali e particolari contenute nel presente titolo.

Debbono inoltre considerarsi parte integrante del P.d.F. gli articoli 31, 33 e 34 del presente R.E. in quanto dettano norme sulla tipologia degli edifici.

ART. 57 - ZONE NON URBANIZZATE DESTINATE ALLA EDIFICAZIONE -

Nelle zone destinate all'edificazione, sprovviste di opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, rete elettrica, rete idrica, ecc.) i proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, possono proporre dei piani di lottizzazione alla Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione urbanistica e nel rispetto delle norme speciali di zona e del Regolamento Edilizio.

Tali piani, concordati con l'Amministrazione saranno oggetto di speciale atto di convenzione stipulato tra Ammini-

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO

strazione e proprietari, dove si fisseranno gli impegni e i diritti reciproci sempre a norma della vigente legislazione urbanistica.

Non è concessa licenza edilizia per fabbricati da sorgere su aree non urbanizzate che non siano comprese in piani di lottizzazione convenzionati.

ART. 58 - APERTURA DI NUOVE STRADE

E' assolutamente vietato, su tutto il territorio comunale l'apertura di nuove strade private veicolari che non siano inserite in un piano di lottizzazione approvato dall'Amministrazione secondo le norme di cui al precedente articolo 57.

Può essere invece autorizzata, secondo le modalità di cui al Capo I, la costruzione di strade poderali o interessanti edifici preesistenti alla entrata in vigore del presente Programma di Fabbricazione.

Non può essere concessa licenza edilizia per nuovi edifici che siano serviti da dette strade, se non in seguito all'approvazione di piani di lottizzazione predisposti secondo le modalità di cui al precedente art. 57.

ART. 59 - ZONE DESTINATE ALLA EDIFICAZIONE -

Nelle allegate planimetrie, in scala 1/4.000 sono individuate le seguenti zone ove è consentita la edificazione:

- 1) Zona A - Conservazione ambientale
- 2) Zona B - Completamento
- 3) Zona C1 - Espansione residenziale
- 4) Zona C2 - Villini



IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO
(Antonino Venier)



- 5) Zona C3 - Nucleo rurale accentrato
- 6) Zona C4 - Preferenziale per le attrezzature
- 7) Zona D1 - Attrezzature artigianali
- 8) Zona D2 - Attrezzature zootecniche

L'edificazione in dette zone avviene secondo le norme di cui al capo II del presente titolo.

ART. 60 - ZONE NON DESTINATE ALLA EDIFICAZIONE

Tutto il territorio comunale non compreso nelle zone di cui al precedente articolo 59, è destinato genericamente ad uso agricolo.

Pertanto le uniche costruzioni ammissibili sono quelle necessarie alla conduzione di fondi rustici, e cioè: granai, fienili, silos, stalle, cantine; magazzini per la conservazione dei prodotti e simili, nonché edifici per l'allevamento di animali.

Per i fondi di estensione superiori a 1,5 ettari è consentita l'edificazione di case di abitazione per i conduttori del fondo nella misura massima di 300 mc. per ettaro ivi comprese le eventuali abitazioni preesistenti.

L'altezza massima delle costruzioni non deve superare i m. 5,50 per una sola elevazione fuori terra.

I distacchi fra edifici costruiti sullo stesso fondo debbono essere almeno pari a m. 5,00.

I distacchi fra edifici costruiti su fondi di proprietà diversa debbono essere almeno pari a m. 20,00.

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO
(Antonino Venturi)

Le costruzioni debbono distaccarsi dai confini di proprietà di almeno metri 10, e dalle strade pubbliche di quanto stabilito nel D.M. 1/4/68 di cui all'art.15 della Legge 6/8/67 n° 765.

Nelle zone soggette a vincolo forestale-idrogeologico il rilascio dell'autorizzazione a costruire è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ispettorato Ripartimentale Forestale di Catania.



ART. 61 - STALLE, SCUDERIE, ALLEVAMENTI -

Nelle zone classificate con le lettere A, B, C1, C2, C4, D1 è vietato costruire o tenere in esercizio stalle, scuderie, letamai, ed edifici destinati all'allevamento di animali di qualsiasi genere.

IL SEGRETARIO CAPO
IL SINDACO
(A. P. S. S. S.)

Gli allevamenti di animali sono altresì vietati nelle zone classificate con la lettera

C A P O II

NORME SPECIALI DI ZONA

ART. 62 - ZONA A - CONSERVAZIONE AMBIENTALE -

Nelle zone classificate con la lettera "A" sono ammessi edifici per civile abitazione.

Non sono consentite nuove costruzioni e sopraelevazioni.

Sono consentiti restauri, sia interni che esterni e ripristini od adattamenti interni agli edifici.

I progetti di restauro e ripristino debbono intonarsi all'ambiente preesistente e mantenere gli elementi del quadro urbano tradizionale.



Non è in alcun caso consentito l'aumento della volumetria e delle altezze preesistenti.

Nei progetti di ripristino è consentita la formazione di cortili chiusi, al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati.

L'ottenimento della licenza di costruzione è subordinata al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti.

ART 63 - ZONA "B" - COMPLETAMENTO

Nelle zone classificate con la lettera "B" possono realizzarsi edifici per civile abitazione.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- è consentita la costruzione in aderenza od accomunamento;
- è consentita la formazione di cortili chiusi;
- l'altezza massima è pari ad una volta e mezzo la larghezza dello spazio pubblico antistante più l'eventuale ritiro, ed in ogni caso non può superare i m. 11,00 per numero tre elevazioni fuori terra;
- Ove l'edificio prospetti su uno spazio pubblico di larghezza inferiore ai m.10,00 è obbligatorio un ritiro tale da assicurare, tra gli edifici dirimpettai, il raggiungimento di tale larghezza minima di m.10,00.
- L'indice di fabbricabilità fondiario non può superare 5,00 mc/mq.
- La superficie coperta dell'edificio non può superare il 60% dell'area edificabile;
- Gli eventuali distacchi fra gli edifici, tranne nel caso di

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO

Antoni...
R. Temi

formazione di cortili chiusi debbono essere almeno pari a m. 10,00.

- Le eventuali distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere almeno pari a m. 5,00.



ART. 64 - ZONA C1 - ESPANSIONE RESIDENZIALE

Nelle zone classificate con la lettera "C1" possono realizzarsi edifici per civile abitazione.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- è consentita la costruzione in aderenza od accomunamento;
- non è consentita la formazione di cortili e chiostrine chiuse;
- l'altezza massima non può superare i m. 11,00 per n° tre elevazioni fuori terra;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 3,00 mc/mq.
- gli eventuali distacchi fra gli edifici debbono essere almeno pari a m. 11,00.
- le distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere almeno pari a m. 5,50.
- La superficie coperta dell'edificio non può superare il 40% dell'area edificabile.


Il rilascio della licenza edilizia è subordinato, alla preventiva definitiva approvazione, nei modi di legge, di un piano convenzionato di lottizzazione, esteso almeno ad una intera delle zone classificate C1 su grafici di P.d.F.

Il piano di lottizzazione deve essere redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia urbanistica, in parti

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO
(Antonio Venial)

[Handwritten signature]



colare al D.M. del 2.4.1968 n° 3519.

ART. 65 - ZONE A- B - C1 -

Nelle zone classificate con le lettere A, B, C1, compatibilmente con il loro carattere residenziale, possono essere ammessi, purchè non arrechino disturbi, rumori, esalazioni nocive e comunque non alterino le caratteristiche residenziali della zona: Uffici privati, negozi e botteghe, studi professionali e commerciali, magazzini e depositi limitatamente ai piani cantinati e seminterrati, laboratori artigiani limitatamente ai piani terra e rialzati, autorimesse pubbliche.

IL SEGRETARIO CAPO
[Signature]

IL SINDACO
(Antonino Venia)
[Signature]

ART. 66 - ZONA C2 - VILLINI

Nelle zone classificate con la lettera C2 possono realizzarsi edifici per civile abitazione con esclusione di ogni altra destinazione:

- Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:
- non è consentita la costruzione in aderenza od accomunamento;
 - non è consentita la formazione di cortili chiusi e di chiostrine chiuse od aperte;
 - l'altezza massima non può superare i m. 8,00 per n° 2 elevazioni fuori terra;
 - L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1,50 mc/mq.;
 - i distacchi fra gli edifici debbono essere almeno pari a m. 12,00;


- le distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere almeno pari a m. 6,00;
- gli edifici debbono ritirarsi dal filo stradale e dagli spazi pubblici almeno m. 8,00.

ART 67 - ZONA C3 - COSTRUZIONI RURALI ACCENTRATE (MANIACI)

Nelle zone classificate con la lettera C3 possono realizzarsi edifici per civile abitazione ed edifici rurali con esclusione di ogni altra destinazione.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- non è consentita la costruzione in aderenza od accomunamento;
- non è consentita la formazione di cortili e chiostrine chiusi;
- l'altezza massima non può superare i m. 8,00 per n° due elevazioni fuori terra;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare i 2,00 mc/mq.;
- i distacchi fra gli edifici debbono essere almeno pari all'altezza del più alto degli edifici che si fronteggiano e mai inferiore a m. 5,00;
- le distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere almeno pari alla metà dell'altezza dell'edificio e mai inferiore a m. 2,50;
- Gli edifici debbono ritirarsi dal filo stradale e dagli spazi pubblici almeno m. 5,00.



IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO
(Antonio Venturi)

Handwritten signature

ART. 68- ZONA "C4" - PREFERENZIALE PER LE ATTREZZATURE



Nelle zone classificate con la lettera "C4" possono realizzarsi edifici per civile abitazione ed attrezzature pubbliche, (edifici, verde, strade, ecc.).

Gli edifici per civile abitazione debbono avere le seguenti caratteristiche:

- non è consentita la costruzione in aderenza od accomunamento;
- non è consentita la formazione di cortili chiusi e di chiostrine chiuse od aperte;
- l'altezza massima non può superare i m. 4,00 per una sola elevazione fuori terra;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare i 0,3 mc/mq.;
- i distacchi fra gli edifici debbono essere almeno pari a m. 15,00;
- le distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere almeno pari a m. 7,50;
- gli edifici debbono ritirarsi dal filo stradale e dagli spazi pubblici/almeno m. 10,00;
- la superficie minima del lotto non può essere inferiore a mq. 4.000;

- Gli edifici pubblici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- non è consentita la costruzione in aderenza od accomunamento;
- non è consentita la formazione di cortili chiusi e di

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO
(Antonino Ventura)

R. J. Ferri



chiostrine chiuse od aperte;

- l'altezza massima non può superare i m. 13,00 per n° tre elevazioni fuori terra;
- per i campanili delle chiese può essere consentita una altezza massima di m. 20,00;
- l'indice di fabbricabilità non può superare i 2,00 mc/mq;
- gli edifici debbono distaccarsi dai confini del lotto al meno m. 6,50;

IL SEGRETARIO CAPO
[Signature]

ART. 69 - ZONA "D1" - COSTRUZIONI ARTIGIANALI


Nelle zone classificate con la lettera "D1" posso no realizzarsi complessi per attività artigianali e commercia li e per modeste attività industriali, con esclusione di ogni altra destinazione.

IL SINDACO
(Antonino Venturi)
[Signature]

E' tuttavia consentita la costruzione delle abita zioni dei conduttori tipolari dell'azienda all'interno del complesso aziendale.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristi che:

- non è consentita la costruzione in aderenza od accomunamento;
- non è consentita la formazione di cortili e chiostrine chiusi;
- l'altezza massima non può superare i m. 8,00 per n° due ele vazioni fuori terra;
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare i 3,00 mc/mq;
- i distacchi fra gli edifici debbono essere almeno pari alla media delle altezza degli edifici che si fronteggiano e mai inferiore a m. 6,00;



- le distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere almeno pari alla metà dell'altezza dell'edificio, e mai inferiore a m. 3,00;
- gli edifici debbono ritirarsi dal filo stradale e dagli spazi pubblici almeno m. 5,00.

ART. 70 - ZONA "D2" - COSTRUZIONI ZOOTECHNICHE

Nelle zone classificate con la lettera "D2" possono realizzarsi esclusivamente edifici per stalle e allevamento di animali.

Gli edifici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- è consentita la costruzione in accomunamento o in aderenza;
- è consentita la formazione di cortili chiusi;
- l'altezza massima non può superare i m. 5,00 per una sola elevazione fuori terra;
- l'indice di fabbricabilità non può superare i 2,50 mc/mq;
- gli eventuali distacchi fra gli edifici non possono essere inferiori a m. 5,00;
- le eventuali distanze degli edifici dai confini del lotto non possono essere inferiori a m. 2,50.

IL PRESENTE TITOLO SOTTITUISCE IL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ADOTTATO IN DATA 11/5/1968 CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N° 178.


IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO

(Antonio...)

R. L. L...

I N D I C E



CAPO I - NORME GENERALI

Art. 56 - Contenuto del programma di fabbricazione ...	Pag. 60
Art. 57 - Zone non urbanizzate destinate alla edificazione	Pag. 60
Art. 58 - Apertura di nuove strade	" 61
Art. 59 - Zone destinate alla edificazione ...	" 61
Art. 60 - Zone non destinate all'edificazione.	" 62
Art. 61 - Stalle, scuderie, allevamenti	" 63
 CAPO II - NORME SPECIALI DI ZONA	
Art. 62 - ZONA A - Conservazione ambientale ..	" 63
Art. 63 - ZONA B - Completamento	" 64
Art. 64 - ZONA C1 - Espansione residenziale ...	" 65
Art. 65 - ZONE A-B-C1-	" 66
Art. 66 - ZONA C2 - Villini	" 66
Art. 67 - ZONA C3 - Costruzioni rurali accentrate (MANIACI)	" 67
Art. 68 - ZONA C4 - Preferenziale per le attrezzature	" 68
Art. 69 - ZONA D1 - Costruzioni artigianali ..	" 69
Art. 70 - ZONA D2 - Costruzioni zootecniche ..	" 70

~~~~~

IL SEGRETARIO CAPO

IL SINDACO  
(Antonio)

*R. J. E...*

COMUNE DI BRONTE  
(Prov. di Catania)

Atto deliberante sulla deliberazione n. 7 del  
17-1-1978 del Consiglio Comunale del Comune  
di Bronte

IL SINDACO  
(Antonino Venia)

*A. Venia*



IL SEGRETARIO CAPO

*Fabiani*

COMUNE DI BRONTE


PROVINCIA DI CATANIA

La presente copia, composta di n. 13 fogli,  
è conforme all'originale esistente presso  
questo Ufficio.

Bronte, li 3-4-1979

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Liuzzo Giuseppe)



*Liuzzo Giuseppe*